

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI
DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA DEI VETERINARI**

Sommario

| | |
|--|---|
| Art. 1 | 3 |
| Premessa | 3 |
| Art. 2 | 3 |
| Oggetto..... | 3 |
| Art. 3 | 3 |
| Iscrizione..... | 3 |
| Art. 4 | 4 |
| Domanda d'iscrizione | 4 |
| Art. 5 | 5 |
| Variazione ed aggiornamento dell'iscrizione..... | 5 |
| Art. 6 | 5 |
| Cancellazione dall'Albo..... | 5 |
| Art. 7 | 6 |
| Criteri di individuazione dei fornitori | 6 |
| Art. 8 | 6 |
| Validità | 6 |
| Art. 9 | 6 |
| Trattamento dati personali..... | 6 |
| Art. 10 | 7 |
| Disposizioni finali..... | 7 |

Art. 1

Premessa

1. 1.1 Il presente regolamento disciplina la procedura per l'istituzione e la tenuta dell'Albo degli operatori economici (c.d. albo fornitori) per l'affidamento in economia a cura dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (di seguito Enpav), di lavori, servizi e forniture, nel quadro delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, nonché nel rispetto del Regolamento di Contabilità Enpav adottato con provvedimento deliberativo del Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2012.
2. 1.2 In particolare, le finalità che si intendono raggiungere con l'Albo dei fornitori sono:
3. a) assicurare l'applicazione dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione nella selezione dei fornitori;
4. b) dotarsi di uno strumento utile, trasparente e di agevole consultazione, che permette di individuare rapidamente i fornitori da coinvolgere nel processo di approvvigionamento.
5. 1.3 Responsabile dell'istituzione e della corretta tenuta dell'Albo è il Responsabile del Sistema di Gestione Qualità dell'Enpav.

Art. 2

Oggetto

6. 2.1 L'Albo dei fornitori è un elenco, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici per i quali risultino preliminarmente dichiarati e comprovati ai sensi del D.P.R. 445/2000 i requisiti di ordine generale, capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 38-39-41 e 42 del decreto legislativo n. 163/2006.
7. Nell'Albo dei fornitori vengono iscritti gli operatori economici che ne fanno domanda secondo le modalità e con le forme indicate dal presente regolamento e relativi allegati.

Art. 3

Iscrizione

8. 3.1 Gli operatori economici interessati possono richiedere l'iscrizione all'Albo per le categorie di loro scelta, fermo restando che l'indicazione di dette categorie dovrà trovare adeguato riscontro rispetto all'oggetto sociale dell'operatore economico ed all'attività da questo svolta e dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza.
9. 3.2 E' vietata:
 1. a) la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
 2. b) la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
 3. c) la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
 4. d) la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altri operatori economici che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra diversi operatori richiedenti l'iscrizione all'Albo, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o una qualsiasi relazione, anche di fatto, ovvero - in caso affermativo – che tale situazione di controllo e/o collegamento e/o relazione non sia tale da determinare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.

3.3 Qualora gli operatori economici che presentano la domanda d'iscrizione incorrano in uno dei suddetti divieti, verrà presa in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

Art. 4

Domanda d'iscrizione

4.1 Gli operatori economici che richiedono l'iscrizione all'Albo devono dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente relativa alla categoria di specializzazione per la quale si richiede l'iscrizione, riportante l'apposita dicitura antimafia;
- b) insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
- c) essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia;
- d) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla vigente normativa in materia;
- e) essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;
- f) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.

4.2 L'operatore economico deve altresì dichiarare i seguenti requisiti di ordine speciale:

- a) elenco delle principali forniture e/o servizi effettuati negli ultimi tre anni;
- b) fatturato globale negli ultimi tre esercizi;
- c) eventuali certificazioni di qualità e attestazioni in suo possesso.

4.3 La domanda di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte secondo lo schema tipo allegato al presente Regolamento (Allegato 1), secondo il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000

4.4 La domanda di iscrizione, su carta intestata, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma.

Nella domanda d'iscrizione, l'operatore economico dovrà specificare le categorie di specializzazione d'interesse di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento.

Ai fini dell'iscrizione sarà considerato l'ordine progressivo di ricezione delle domande purché le stesse risultino regolari.

Ai fini dell'inserimento nell'Albo non saranno considerate ammissibili le domande con dichiarazioni parziali.

4.5 La domanda di iscrizione dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica certificata istituzionale dell'Enpav, enpav@pec.it.

Il Responsabile del SGQ effettua un primo esame verificando la sussistenza dei requisiti formali (ad esempio, sottoscrizione della domanda a cura del Legale Rappresentante), nonché la completezza delle dichiarazioni della domanda di iscrizione.

In difetto di elementi ostativi, e fatta salva comunque la possibilità di procedere ai controlli a campione e se del caso all'adozione del provvedimento di cancellazione anche successivamente, il Responsabile del SGQ comunica l'avvenuta iscrizione all'Albo, Qualora la domanda d'iscrizione sia priva di sottoscrizione o delle dichiarazioni previste, si procederà al rigetto della medesima.

Nel caso in cui il Responsabile del SGQ ravvisasse la necessità di acquisire chiarimenti o precisazioni, sarà cura dell'operatore economico fornire esaustivo riscontro nel termine assegnato o, in mancanza, entro dieci giorni dalla richiesta, pena la decadenza della domanda.

Resta salva la facoltà per l'Enpav di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese nella domanda medesima e in generale tutti i controlli ritenuti necessari al fine di determinare l'ammissibilità o meno degli operatori all'Albo, nonché la relativa permanenza.

4.6 Fatto salvo l'esito di eventuali controlli, l'operatore viene iscritto all'Albo in conformità alla richiesta sulla base di quanto indicato nella domanda di iscrizione.

In caso di rigetto dell'istanza, l'operatore economico riceverà apposita comunicazione di rigetto, con l'indicazione delle cause di non ammissibilità.

4.7 Tutte le comunicazioni relative all'Albo avverranno in modalità telematica, attraverso l'indirizzo indicato dall'operatore economico e la casella di posta elettronica certificata istituzionale dell'Enpav (enpav@pec.it).

Resta in ogni caso salva per il Responsabile del SGQ la facoltà di utilizzare altri canali di comunicazione.

Art. 5

Variazione ed aggiornamento dell'iscrizione

5.1 L'iscrizione all'Albo non è soggetta a riconferma, ma avrà durata dalla ricezione della domanda fino alla validità dell'Albo. Durante il corso di validità dell'Albo, il Responsabile del SGQ inserisce nell'Albo gli operatori economici via via che presentano domanda di iscrizione e che a seguito dell'esame e dei controlli risultino in possesso di tutti i requisiti necessari.

5.2 Ogniqualevolta si verificano variazioni rispetto alle dichiarazioni già rese, ovvero relative alla documentazione per la quale sia stata fornita dichiarazione sostitutiva in sede di prima richiesta di iscrizione all'Albo fornitori, l'operatore deve comunicarlo tempestivamente, e comunque non oltre il trentesimo giorno da quando le stesse siano intervenute.

Nel caso di mancata comunicazione nei tempi previsti si provvederà alla cancellazione dall'Albo dell'operatore inadempiente.

5.3 L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie di specializzazione.

Art. 6

Cancellazione dall'Albo

6.1 L'operatore economico che ha conseguito l'iscrizione all'Albo dei fornitori può, in qualsiasi momento, chiedere di essere cancellato dall'Albo medesimo. La richiesta di cancellazione deve essere formulata dal Legale Rappresentante o da altro soggetto munito dei poteri di firma.

Tutti i casi di cancellazione, sia a domanda che d'ufficio, comportano l'impossibilità di essere reinseriti nell'Albo per il periodo di validità dello stesso, qualora dovesse essere presentata nuova domanda di iscrizione.

6.2 Verrà disposta la cancellazione d'ufficio e conseguente esclusione dall'Albo:

- a) nel caso in cui, a seguito di verifiche, anche a campione, si accerti il venir meno dei requisiti già sussistenti in sede di iscrizione;
- b) per omessa o anche parziale comunicazione, nei tempi richiesti dalla presente procedura, di variazioni intervenute successivamente al conseguimento dell'iscrizione all'Albo;
- c) qualora il Responsabile del SGQ venga in possesso di documenti, notizie o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo a dimostrare il mancato rispetto delle disposizioni sancite nel presente regolamento;
- d) per accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;
- e) per accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara;
- f) per mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione, etc.);
- g) per mancata presentazione di offerta per n. 2 procedure consecutive (salvo giustificato motivo).

Art. 7

Criteri di individuazione dei fornitori

7.1 L'Albo è utilizzato per la scelta dei fornitori da invitare alle procedure di affidamento in economia di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità e proporzionalità oltre che di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

7.2 L'iscrizione all'Albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento. Resta ferma la facoltà dell'Ente di invitare operatori non iscritti nell'Albo, qualora lo ritenga opportuno in considerazione, ad esempio, dell'oggetto del contratto, della particolare specializzazione richiesta, della mancanza di un congruo numero di operatori economici iscritti all'Albo.

Art. 8

Validità

8.1 La durata dell'Albo è quinquennale per consentire la verifica periodica dei requisiti degli operatori economici. L'Albo viene attivato a partire dall'01/01/2014, con validità quinquennale fino al 31/12/2018.

Gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione durante l'intero periodo di validità dell'Albo.

L'iscrizione segue la durata dell'Albo, pertanto, indipendentemente dalla data, tutte le iscrizioni giungeranno a scadenza il 31/12/2018.

Alla data del 31/12/2018, l'iscrizione sarà da considerarsi scaduta, pertanto, in caso di interesse da parte dell'operatore economico, sarà necessario che ne richieda il rinnovo per il periodo successivo.

Art. 9

Trattamento dati personali

9.1 Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali dei quali l'Enpav verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Albo dei fornitori saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente.

Art. 10

Disposizioni finali

10.1 L'iscrizione all'Albo fornitori non determina la costituzione di alcun rapporto giuridico con l'Enpav e neppure alcuna situazione, anche mediata, di affidamento in capo agli operatori economici iscritti.

Con la procedura descritta nelle presenti disposizioni non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

10.2 L'Enpav si riserva in ogni momento di modificare e/o integrare le disposizioni riportate nelle presenti disposizioni, dandone comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul sito internet www.enpav.it